

Assicurazione Infortuni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A.

Prodotto: "Infortuni per l'Economia Solidale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

INFORTUNI PER L'ECONOMIA SOLIDALE è un prodotto dedicato ai dipendenti, collaboratori, tirocinanti operanti in Enti del Terzo Settore che tutela dalle conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio. Qualora le conseguenze dell'infortunio comportino il decesso, l'assicurazione opera a favore dei beneficiari designati o, in assenza di questi, degli eredi legittimi e/o testamentari.



Che cosa è assicurato?

- ✓ È assicurato l'infortunio, cioè l'evento dovuto ad una causa fortuita, violenta ed esterna che produca delle lesioni fisiche obiettivamente constatabili su una persona.

Sono assicurati gli infortuni:

- ✓ che accadono mentre si svolgono le attività per conto dell'Ente del Terzo Settore; è compreso il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa.
- ✓ che accadono durante l'intera giornata, cioè sia mentre svolgi attività per l'Ente del Terzo Settore sia durante la vita privata e di relazione.

Puoi assicurare e proteggere le sotto indicate conseguenze prodotte dall'infortunio:

- A) Decesso: il decesso.
- B) Invalità Permanente: cioè, la perdita o diminuzione definitiva (totale o parziale) della capacità generica a svolgere un'attività lavorativa.
- C) Inabilità Temporanea: cioè, la perdita temporanea (in misura totale o parziale) della capacità a svolgere l'abituale attività lavorativa.
- D) Ricovero Ospedaliero: cioè, il ricovero in un Istituto di Cura, compreso il periodo di successiva convalescenza.
- E) Immobilizzazione/gessatura: cioè, l'immobilizzazione, provata da radiografia, di un arto o organo.
- F) Rimborso Spese Mediche: cioè, il ricorso a cure medico sanitarie sostenute prima, durante e dopo il ricovero in un Istituto di Cura, ma anche in assenza di ricovero.

Per la forma di cui al punto A) sarà liquidata l'intera somma assicurata al beneficiario designato o, in assenza di questo, agli eredi legittimi e/o testamentari

Per le forme di cui al punto B) sarà liquidato l'importo calcolato in percentuale sulla somma assicurata corrispondente al grado di invalidità accertata.

Per le forme di cui ai punti C), D) e E) sarà liquidata una somma fissa giornaliera (Diaria) per ogni giorno indennizzabile, fino al massimo previsto.

Per le forme di cui al punto F) saranno liquidate le spese sostenute fino all'importo del massimale per sinistro e annualità.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ non è assicurata la persona di età uguale o superiore a 80 anni.



Ci sono limiti di copertura?

- ! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
- ! sono previste franchigie fisse, espresse in percentuale/giorni, al di sotto delle quali nessun danno sarà pagato o rimborsato.
- ! per alcune condizioni sono previsti limiti di risarcimento, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore all'importo massimo prestabilito.



Dove vale la copertura?

La copertura vale per gli infortuni occorsi in tutti i paesi di tutto il Mondo.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. Qualora le dichiarazioni risultino false o reticenti, si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; se si omette questo adempimento si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- comunicare qualsiasi variazione dell'attività lavorativa dichiarata al momento della stipulazione.
- in presenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza, in caso di sinistro, hai il dovere di comunicarlo a tutti gli assicuratori.
- denunciare il sinistro nei tempi previsti contrattualmente, inviando alla Compagnia o all'intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento; se si omette questo adempimento si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della loro scadenza. La copertura non prevede frazionamento del premio annuo. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura SEPA), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato alla Compagnia o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all'intermediario, in contanti (entro il limite di € 750 annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

La copertura può avere una durata annuale o annuale più frazione di anno. La copertura di durata annuale prevede il tacito rinnovo automatico alla scadenza anniversaria. La copertura di durata annuale più frazione di anno non prevede il tacito rinnovo al termine della scadenza pattuita.



Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere disdettata dal Contraente o dalla Compagnia, con le seguenti modalità:

- durata annuale: mediante l'invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
- durata annuale più frazione di anno: nessuna preventiva comunicazione.
- dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di un indennizzo, mediante l'invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita con preavviso di almeno 30 giorni.